

ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER LA PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E VENDITA DEL MIELE (approvato con Determinazione del D.G. n.81 del 11.9.2017)

Art. 1

Centri di smielatura e competenze

1. I centri di smielatura, dove viene conferito il prodotto proveniente dalle foreste demaniali e cantieri forestali gestiti, vengono individuati con separato atto della Direzione Generale.
- 2 Tutti i lotti vengono sottoposti a lavorazione e confezionati (invasettatura – etichettatura – stoccaggio).
3. Ai sensi delle normative di legge per la rintracciabilità e la commercializzazione del prodotto, il miele viene identificato per lotti di produzione che coincidono con il nome del cantiere forestale dove viene prodotto, la data di confezionamento e la qualità del miele.
4. I dati identificativi dei cantieri di provenienza, la posizione geografica (coordinate GPS), elevazione, tipologia miele e codice identificativo lotto vengono individuati con separato atto della Direzione Generale.

Art. 2

Documentazione da detenere nei centri di smielatura

1. Nei centri di smielatura viene conservata tutta la documentazione riguardante la produzione del miele ed in particolare:
 - a) il manuale di autocontrollo della produzione primaria HACCP;
 - b) il manuale di carico e scarico comprese le scorte dei materiali;
 - c) il registro della rintracciabilità del prodotto, con i codici di individuazione dell'identificativo delle arnie, data di smielatura, l'umidità del prodotto, n° del lotto così costituito "codice foresta + data di smielatura", quantità di miele estratto;
 - d) il registro di invasettatura e scarico contenente il tipo di miele, il n° del lotto, l'umidità, il numero dei vasetti e il peso, totale dei Kg. prodotti.
2. Ogni centro di smielatura è autorizzato alla vendita del prodotto secondo le norme in vigore a seguito della denuncia di inizio attività regolarmente presentata al Comune nel quale è presente.

Art. 3

Responsabile del manuale di autocontrollo HACCP

1. Il responsabile del laboratorio del centro di smielatura coincide con la figura del responsabile del manuale di HACCP.



Art. 4

Responsabile sanitario

1. Il responsabile sanitario è individuato nei veterinari dell'Agenzia.
- 2 Il veterinario del Servizio Territoriale di Cagliari è responsabile per il Servizio di appartenenza e per quello di Lanusei; il veterinario del Servizio Territoriale di Sassari è responsabile per il Servizio di appartenenza e per quelli di Nuoro e di Oristano; il veterinario del Servizio Territoriale di Tempio per il Servizio di appartenenza.

Art. 5

Altri centri autorizzati alla vendita

1. Sono altresì autorizzati alla vendita i seguenti centri dell'Agenzia
 - a) Tutti i Servizi Territoriali, che potranno richiedere il miele ai centri di smielatura di cui sopra, sulla base delle richieste di acquisto pervenute, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
 - b) Mostra itinerante, o in occasione di manifestazione dove partecipa l'Agenzia. In questo caso il prodotto dovrà sempre essere richiesto formalmente per iscritto ai centri di smielatura prima dell'allestimento delle stesse.
 - c) Altri Presidi Forestali potranno essere autorizzati alla vendita qualora vengano dotati di POS e/o tramite bollettino di c/c postale, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. I Servizi e i Presidi Forestali che intendano procedere alla vendita del miele dovranno destinare un locale per la vendita, dove sarà stoccato il prodotto nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, e dovranno possedere un registro di carico e scarico a valenza annuale timbrato e firmato dal Direttore del Servizio Territoriale.
Sarà, inoltre, necessario acquisire l'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio (mediante Dichiarazione Unica Autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad Attività Produttive - DUAAP).

Art. 6

Modalità di vendita

1. Il prezzario regionale del prodotto miele è approvato con delibera dall'Amministratore Unico dell'Agenzia e potrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ogni qualvolta vi sia la necessità di rivedere i prezzi e le categorie prodotte.
2. I prezzi applicati s'intendono al netto dell'IVA di legge e per prodotto reso punto di vendita e sono determinati per categorie omogenee di prodotto e validi per tutti i punti vendita dell'Agenzia.
3. Il prodotto potrà essere venduto dai centri di smielatura di cui sopra e dagli altri centri autorizzati.



4. Il pagamento può avvenire con versamento sul c/c postale, bonifico bancario o utilizzo di POS, laddove sia possibile.

5. Per ogni prodotto venduto dovrà essere compilato il modulo di richiesta Allegato A) ed allegata copia delle ricevute di pagamento, nel caso in cui il pagamento avvenga con modalità diverse dal POS.

Art. 7

Fatturazione

1. La fattura potrà essere emessa immediatamente, laddove possibile, o differita da parte del Servizio Territoriale competente entro i termini di legge e potrà essere spedita via e-mail.

2. Unitamente al prodotto verrà consegnato il relativo documento di trasporto o documento equivalente, integrato con l'ammontare dei corrispettivi (art. 21 D.P.R. 633/1972).

3. La vendita potrà essere effettuata anche a soggetti che rivendono il prodotto a terzi (artigiani, agriturismi, alberghi, b&b, negozi di nicchia, e/o Ditte nel settore alimentare), applicando i prezzi di cui al prezzario.

4. La documentazione contabile (ricevuta di vendita, correlate agli scontrini di acquisto con sistema POS, o alle ricevute di pagamento con c/c postale o alle ricevute di bonifico bancario) per gli adempimenti relativi all'iter amministrativo, I.V.A., ecc. è in capo ai Servizi Territoriali di appartenenza dei centri di vendita.

5. I centri vendita dovranno comunicare ai Servizi Territoriali di appartenenza, entro il quinto giorno del mese successivo alla vendita, i prodotti venduti per adempiere agli obblighi di fatturazione.

Articolo 8

Prezzi di vendita

1. I prezzi di vendita del miele sono stati suddivisi per quattro categorie e gli importi corrispondenti sono riportati nel prezzario – Allegato B - :

2. Per l'acquisto di miele in grosse quantità verrà applicato uno sconto sul prezzo di vendita, al netto dell'IVA come indicato nel prezzario Allegato B.

3. Il miele che non possiede i parametri di legge destinati alla vendita al dettaglio e/o quello scaduto, potrà essere venduto alle industrie dolciarie al prezzo in vigore riferito al millefiori da kg 1 al netto dell'Iva di legge scontato del 50%, indipendentemente dalla tipologia botanica e dalla confezione.

5. Il prodotto invasettato prossimo alla scadenza (ovvero sei mesi prima della data di scadenza) potrà essere venduto con uno sconto pari al 20% del prezzo del listino al netto dell'Iva di legge.

6. Per vendite effettuate ad artigiani, agriturismi, alberghi, b&b, negozi di nicchia, e/o Ditte nel settore alimentare, vengono applicati gli sconti sul prezzo di vendita, al netto dell'IVA, come indicato nel prezzario allegato B.

Art. 9

Utilizzo del prodotto per fini promozionali



1. Parte del prodotto, in ridotte quantità, potrà essere destinato per fini promozionali e istituzionali, quali partecipazione a concorsi, e/o manifestazioni fieristiche, visite didattiche presso i centri di smielatura, etc.
2. Le confezioni utilizzate per i fini precedentemente indicati saranno differenti da quelle utilizzate per la vendita.

Art. 10

Accordi commerciali

Potranno essere stipulati specifici accordi per la vendita e/o per l'allevamento, con Enti Pubblici, Operatori di settore, Società e industrie interessate.

Art. 11

Trasformazione della cera

I Servizi territoriali potranno avvalersi di ditte specializzate per la commercializzazione della cera residua delle lavorazioni dei favi, in maniera particolare attraverso il conferimento del prodotto grezzo in cambio di manufatti lavorati (fogli cerei vergini, ecc).

Art. 12

Inserimento dati nel programma open ERP

I Servizi Territoriali dovranno inserire tutti i dati relativi alle vendite nell'applicativo Open ERP, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio Tecnico della Direzione Generale.

Art. 13

Norma finale

1. È fatto obbligo a tutto il Personale dell'Agenzia di applicare e far applicare la presente disciplina.
2. La mancata applicazione della presente circolare in tutto o in parte costituisce violazione disciplinare, punibile ai sensi del contratto vigente.